

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 49, comma 1: modifica della disciplina in materia di votazioni a scrutinio segreto)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE, LA LOGGIA

Presentata alla Presidenza della Camera il 6 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la modifica al Regolamento della Camera che qui si propone si intende modificare la previsione del carattere palese delle votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, discendente dalla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 2, del Regolamento della Giunta delle elezioni, come confermato in seno alla Giunta per il Regolamento del 6 giugno 2007. Si tratta evidentemente di votazioni riguardanti per-

sone che come tali, per lunga e consolidata tradizione, sia regolamentare sia di prassi, sono state costantemente effettuate a scrutinio segreto con l'evidente finalità di evitare situazioni di disagio personale per chi deve votare su questioni non strettamente di carattere politico e che attengono al futuro politico dei singoli parlamentari. Apportando la modifica qui indicata, si ripristina quindi l'obbligatorietà dello scrutinio segreto per tali tipi di votazioni.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 49.

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 49.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, **comprese quelle in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali.